

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA – PALERMO

RICORSO PER MOTIVI AGGIUNTI

del sig. **Salvatore Cangemi**, nato a Palermo il 6 dicembre 1990 (C.F. CNG SVT90T06G273Z) e residente in via Per Pietra Longa n. 29 Alcamo (TP), rappresentato e assistito giusta procura in calce ai precedenti ricorsi dagli avv.ti Francesco Stallone (C.F. STLFNC66C02G273O; fax: 091.6251857; pec: francesco.stallone@legalmail.it), Filippo Ficano (C.F. FCNFPP88C01G273L; fax n. 0916251857; pec. filippoficano@legalmail.it), Filippo Gallina (C.F. GLLFPP89H07G273K; fax n. 0916251857; pec. filippogallina@legalmail.it) e Manfredi Matassa (C.F. MTSMFR95E05G273I; fax n. 0916251857; pec: manfredi.matassa@pec.it) ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Palermo, Via Nunzio Morello, 40.

CONTRO

- l'Assessorato della Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica in persona dell'Assessore *pro tempore*

E NEI CONFRONTI

- Formez PA - Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A. in persona del rappresentante legale *pro tempore*

PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE

CON IL RICORSO ORIGINARIO

- dell'esito della prova scritta pubblicato in data 6 giugno 2022 sul portale <http://riqualificazione.formez.it>, nella parte in cui all'odierno ricorrente sono stati attribuiti 23,15 punti in luogo di 23,8 punti;
- dell'elenco degli idonei pubblicato in data 6 giugno 2022 nel sito <http://riqualificazione.formez.it> e nel portale della Regione Siciliana - Dipartimento regionale della Funzione pubblica e del personale, nella parte in cui l'odierno ricorrente è stato inserito con un punteggio di 23,15 in luogo di 23,8;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti, con riserva di proporre successivi motivi aggiunti;
- di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale a quelli sopra elencati ed in ogni caso lesivo dell'interesse del ricorrente alla corretta valutazione e partecipazione alla suddetta procedura concorsuale;

CON I PRIMI MOTIVI AGGIUNTI

- del D.D.G. n. 5109 del 29 novembre 2022 del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale dell'Assessorato Regionale delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica con cui è stata approvata la graduatoria di merito del concorso pubblico emanato con D.D.G. n. 5040 del 23 dicembre 2021, rettificato con D.D.G. 5245 del 29 dicembre 2021 e modificato con D.D.G. n. 118 del 21 gennaio 2022 per la copertura di n. 311 unità di personale a tempo pieno e indeterminato per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.
- Ove esistenti, degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuti, relativi alla decisione di attribuire 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito n. 31;

CON I SECONDI MOTIVI AGGIUNTI

- Del verbale n. 28 del 19 ottobre 2022 relativo alla procedura di concorso pubblico per titoli ed esami approvato con D.D.G. N. 5040 del 23 dicembre 2021 nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i candidati alla procedura in oggetto il punteggio di 0,50 a prescindere dalla risposta fornita.
- Del diniego all'istanza di accesso formatosi a seguito del silenzio della pubblica amministrazione rispetto all'istanza formulata dal ricorrente in data 10 gennaio 2023.
- Qualsiasi ulteriore degli atti, documenti o verbali, al momento non conosciuto e/o conoscibile, relativo alla decisione di attribuire 0.5 a tutti i candidati indipendentemente dalla risposta fornita al quesito n. 31;

CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI

- Del diniego parziale all'istanza di accesso presentata dal Dott. Cangemi in data 10 gennaio 2023 conseguente alla mancata ostensione, avvenuta il 24 marzo 2023, dei documenti necessari per rendere le informazioni rilasciate intellegibili;
- Del verbale n. 28 del 19 ottobre 2022 relativo alla procedura di concorso pubblico per titoli ed esami approvato con D.D.G. N. 5040 del 23 dicembre 2021 nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i candidati alla procedura in oggetto il punteggio di 0,50 a prescindere dalla risposta fornita.

Si premette in

FATTO

Con bando pubblicato per estratto nella Gazzetta Ufficiale Della Regione Siciliana - serie speciale concorsi ed esami - n. 18 del 29 dicembre 2021 (D.D.G., n. 5040 del 23.12.2021, poi emendato con D.D.G. n. 5245 del 29/12/2021), la Regione Siciliana delle Autonomie Locali e della Funzione Pubblica - Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale – ha bandito il concorso pubblico per l'assunzione di 487 unità di personale a tempo pieno e indeterminato categoria C, per il potenziamento dei Centri per l'Impiego della Sicilia.

La suddetta procedura è stata articolata in due fasi consistenti in una prova scritta (valutabile con un punteggio massimo di 30) e, con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei, nella valutazione dei titoli (valutabile con un punteggio massimo di 10). Nei giorni 9-10-11-12-13-16 maggio 2022 si è svolta la prima fase concorsuale consistente in un test di 60 domande a risposta multipla. L'odierno ricorrente ha partecipato alla procedura per il Profilo CPI-OML - Operatore mercato del Lavoro ed ha superato la prova scritta sostenuta il giorno 9 maggio 2022, riportando il punteggio di 23,15.

La suddetta valutazione è risultata viziata da un macroscopico errore di correzione commesso dalla Commissione. Segnatamente, sebbene l'odierno ricorrente avesse individuato la risposta corretta (INAIL) al quesito n. 31 – formulato nei seguenti

termini: «ai sensi dell'art 42 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, comma 2, nel caso di malattia per Covid-19 contratta in occasione di lavoro, il lavoratore ha diritto alla tutela:?» – l'Amministrazione ha erroneamente ritenuto corretta un'altra risposta tra quelle indicate (INPS). Conseguentemente, lungi dall'attribuire all'attuale ricorrente il punteggio di 0,50, l'Amministrazione ha attribuito un punteggio negativo di 0,15.

Trattandosi di un errore di palmare evidenza, il 7 agosto 2022 il Sig. Cangemi ha impugnato dinanzi a codesto Ecc.mo TAR gli atti di approvazione dell'esito della prova scritta pubblicato e dell'elenco degli idonei pubblicati il 6 giugno 2022, nonché ogni atto consequenziale e presupposto.

Nelle more del giudizio instaurato, il Consiglio di Giustizia Amministrativa (C.G.A.R.S., Sez. Giur., 21 novembre 2022, n. 457) non solo ha avuto modo di esprimersi in sede cautelare sulla medesima questione sollevata dall'odierno ricorrente, affermando che *«la risposta del candidato sembrerebbe corretta, come sembrerebbe evincersi ictu oculi dall'art. 42, c.2, dl n. 18/2020 (conv. mod. l. l. n. 27/2020), sicché in luogo di - 0,15 andava assegnato il punteggio di + 0,50»*, ma ha anche chiarito come un'ulteriore domanda (quesito 44) facesse riferimento a norma da tempo non più esistente (art. 8, c.1, d.lgs. n. 151/2015 che ha espressamente abrogato l'art. 9, c.5, l. n. 68/1999).

Su tali premesse, nel formulare la graduatoria di merito del concorso pubblico in oggetto con D.D.G. n. 5109 del 29.11.2022, l'Amministrazione resistente ha modificato le valutazioni impuginate con ricorso principale con l'intento di sanare gli evidenti vizi di legittimità della procedura.

Sebbene la nuova graduatoria riconosca all'odierno richiedente il punteggio corretto (23,8), la stessa è da ritenere inficiata da nuovi profili di illegittimità in quanto:

- ha inteso rimediare all'erronea valutazione delle risposte alla domanda n. 31 attribuendo il punteggio di 0,5 a ogni candidato (e non soltanto a coloro i quali avevano segnato la risposta corretta);

- ha attribuito 0,5 punti a tutti i candidati che avessero fornito una risposta alla domanda n. 44 (mal formulata, in quanto ideata sulla base di una disposizione di legge non più in vigore), ma non a coloro che non avevano indicato una risposta;
- ha applicato una clausola del bando di concorso *ictu oculi* illegittima in modo da attribuire ai laureati in possesso di una laurea triennale e una magistrale un punteggio superiore ai laureati con laurea magistrale a ciclo unico.

Tale graduatoria, unitamente a tutti gli eventuali atti impugnati e gli ulteriori atti presupposti e consequenziali ancora non conosciuti, è stata impugnata con ricorso per motivi aggiunti depositato il 20 gennaio 2023 per violazione della *lex specialis*, della *par condicio* concorsuale ed eccesso di potere sotto più profili.

Lungi dal prendere atto dei macroscopici vizi della procedura *de qua* e annullare i relativi atti in autotutela, l'amministrazione resistente ha depositato in giudizio una serie di documenti tra cui il verbale n. 28 del 19 ottobre 2022 (in larga parte oscurato) con cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i candidati il punteggio di 0,50 a prescindere dalla risposta fornita sulla base della considerazione per cui «*per la loro formulazione e per il contenuto delle risposte, tutti e quattro i quesiti ritenuti non validi degli otto proposti alla verifica, non permettevano ai candidati di poter formulare una risposta corretta univoca*».

Sulla base di tali presupposti, con secondi motivi aggiunti depositati il 22 febbraio 2023 si è chiesto l'annullamento:

- del verbale n. 28 del 19 ottobre 2022 relativo alla procedura di concorso pubblico per titoli ed esami approvato con D.D.G. N. 5040 del 23 dicembre 2021 nella parte in cui la Commissione esaminatrice ha deciso di attribuire a tutti i candidati alla procedura in oggetto 0,50 pt. a prescindere dalla risposta fornita ai richiamati quesiti;
- del silenzio diniego formatosi sull'istanza di accesso presentata il 10 gennaio 2023.

Nella stessa sede, inoltre, si è chiesto a codesto ecc.mo Collegio di acquisire in via istruttoria la documentazione richiesta (senza esito) all'Assessorato onde evitare un'eccessiva frammentazione della tutela giurisdizionale del ricorrente e una conseguente più che evitabile dilatazione della procedura concorsuale in oggetto (conseguenza dell'inescusabile condotta dell'amministrazione resistente).

In data 28 febbraio 2023 l'amministrazione ha trasmesso al ricorrente una copia visibile per intero del verbale n. 28 del 19 dicembre 2022 (**doc. 1**), prima depositato in giudizio in modo quasi completamente oscurato, in cui si evince peraltro che un componente della commissione non fosse concorde sulla «sterilizzazione di detta domanda, operata da Formez PA, in quanto, a suo dire, va ingiustamente a premiare i candidati che hanno fornito una della due risposte errate (INPS, ANPAL), a discapito di coloro che hanno fornito l'unica risposta corretta, ovvero, INAIL, la sola in relazione alla quale occorrerebbe attribuire il punteggio di 0,50».

Con la medesima pec l'amministrazione ha (in astratto) assentito all'accesso, chiedendo il pagamento dei diritti di ricerca per l'invio della *documentazione di altri candidati*.

Tuttavia, a seguito del pagamento, la documentazione materialmente trasmessa è stata solo parzialmente soddisfacente della richiesta di accesso del ricorrente.

Infatti, con la pec del 24 marzo 2023 l'amministrazione si è limitata a inviare un unico file-elenco in formato .pdf (**doc. 2**), contenente le seguenti informazioni dei soggetti collocati tra la posizione 242 e 531 della graduatoria:

- cognome e nome;
- totale punteggio;
- punteggio prova scritta;
- titoli di studio;
- titoli di servizio;
- titoli accademici e di studio – titolo di accesso;
- titoli accademici e di studio – diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS) o laurea magistrale (LM);

- titoli accademici e di studio – laurea (L);
- titoli accademici e di studio – diplomi di specializzazione;
- titoli accademici e di studio – dottorati di ricerca;
- titoli accademici e di studio – master;
- titoli di servizio – esperienze professionali;
- titoli di servizio – abilitazione all’esercizio della professione. della non

Dai documenti pervenuti dall’Assessorato non è tuttavia possibile ricavare le informazioni richieste nella sopracitata istanza di accesso, con particolare riferimento a quelle relative all’individuazione dei candidati che hanno beneficiato impropriamente dei punti attribuiti in relazione al quesito n. 31 e 44 (pur avendo fornito una risposta non corretta).

Gli atti impugnati sono pertanto illegittimi e meritano di essere annullati per i seguenti motivi in

DIRITTO

I. SULL’ILLEGITTIMITÀ DEL DINIEGO PARZIALE ALL’ISTANZA DI ACCESSO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 22, 23 E 24 DELLA L. 241/1990; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE TRA AMMINISTRAZIONE E PRIVATO.

Come descritto in fatto, in relazione all’istanza di accesso trasmessa dal Dott. Cangemi in data 10 gennaio 2023, l’amministrazione resistente si è limitata a trasmettere due documenti:

- una copia visibile del verbale n. 28 del 19 dicembre 2022 (pec del 28 febbraio 2023);
- un file in pdf. (come si vedrà, non del tutto intellegibile) contenente le singole valutazioni relative ai titoli, ma sprovvisto di qualsiasi indicazione relativa alle risposte e alle relative valutazioni attribuite ai singoli candidati (pec del 24 marzo 2023).

Con particolare riferimento a quest'ultimo documento, appare evidente come l'amministrazione abbia inteso sottrarsi all'onere di leale collaborazione reciproca con il cittadino, negando l'accesso a documenti di pronta reperibilità indispensabili per l'esercizio del diritto alla difesa. Si fa riferimento, in particolare, alla richiesta di copia dei seguenti documenti identificati o comunque identificabili previa adeguata istruttoria:

«nome, cognome, data di nascita, residenza ed eventuale per o comunque ogni ulteriore informazione necessarie all'individuazione dei soggetti controinteressati che potrebbero subire un pregiudizio dall'eventuale esperimento di un'azione processuale volta a riformare la graduatoria in modo da attribuire:

- *0,5 punti soltanto ai soggetti che hanno risposto correttamente al quesito n. 31 (e non a tutti indiscriminatamente);*
- *0,5 punti a tutti i candidati in relazione all'erronea formulazione della domanda n. 44 (...).*

Invero, come accennato *supra*, l'amministrazione resistente ha indicato il punteggio generale ottenuto da ogni candidato collocato tra la posizione 242 e 531 della graduatoria senza tuttavia specificare alcunché in relazione ai singoli quesiti. Così facendo, senza fornire alcuna motivazione, l'Assessorato ha espresso, al momento dell'ostensione, un illegittimo diniego in parte *qua* omettendo di rendere conoscibili al ricorrente i documenti da cui individuare i candidati che avevano ricevuto un indebito beneficio dall'illegittima attribuzione di punteggi ai quesiti nn. 31 e 44.

Ebbene, risultando evidente l'assenza di qualsiasi circostanza ostativa all'approvazione integrale dei documenti richiesti dal ricorrente, i quali non risultano neppure astrattamente in contrasto con le ipotesi previste dall'art. 24 l. 241/1990, nonché la sussistenza di un interesse diretto, concreto e attuale riconnesso al collegamento funzionale tra l'ostensione dei documenti e l'effettività della tutela giurisdizionale, il diniego parziale formulato sull'istanza di accesso non può che risultare illegittimo (vista anche l'assenza di qualsiasi motivazione volta a giustificare tale diniego parziale).

Peraltro, si rileva come il documento trasmesso dall'amministrazione resistente con pec del 24 marzo risulti in alcune parti colorato in verde (i soli nominativi dei candidati posti tra la posizione n. 242 e 304) e in altre ancora in rosa (alcune caselle relative ai "punteggi totali" dei candidati, altre relative ai "titoli accademici" e "titoli di servizio" di alcuni candidati). Poiché tale documento non contiene però alcuna legenda o descrizione idonea a individuare il significato di queste colorazioni, le colorazioni di cui *supra* devono ritenersi non intelleggibili.

Su tali premesse si chiede a Codesto Ecc.mo Collegio di ordinare alla controparte l'esibizione dei documenti richiesti e di rendere intellegibile il contenuto dei documenti già assentiti.

II. VIOLAZIONE DELLA LEX SPECIALIS E DELLA PAR CONDICIO CONCORSUALE; ECCESSO DI POTERE PER ILLOGICITÀ E IRRAGIONEVOLEZZA MANIFESTA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA; DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E MANIFESTO TRAVISAMENTO DEI FATTI.

Dalla lettura del verbale n. 28 del 19 dicembre 2022 emerge che come la Commissione «*con verbale del 19 settembre 2022, abbia [...] convenuto che la sola risposta corretta è "Inail" (diversamente da quella erroneamente utilizzata in sede di verifica dei test, cioè, "Inps")*». Ciò nonostante, come anche rilevato dal Componente Lapunzina, la Commissione ha comunque inteso procedere alla sterilizzazione di detta domanda così premiando «*i candidati che hanno fornito una delle due risposte errate (Inps, Anpal), a discapito di coloro che hanno fornito l'unica risposta corretta, ovvero, Inail, la sola in relazione alla quale occorrerebbe attribuire il punteggio di 0,50*».

In premessa, si rileva come la scelta di rendere conoscibile al Dott. Cangemi tale verbale soltanto il 28 febbraio 2023, avendolo prima depositato il 27 gennaio 2023 con il contenuto quasi integralmente oscurato, sia dimostrativa dell'ingiustificabile e grave rottura unilaterale del principio di leale collaborazione tra amministrazione e il cittadino. Ciò, in particolare, considerando che la condotta dell'Assessorato nella

sostanza ha un effetto di frammentazione della tutela giudiziale che rende più gravoso e oneroso l'utilizzo delle tutele giurisdizionali esperibili.

Considerando quanto detto, che potrà essere oggetto di valutazione anche in considerazione della quantificazione dell'eventuale condanna alle spese di controparte, risulta in ogni caso evidente come il verbale (e conseguentemente anche la graduatoria, entrambi già impugnati) sia viziata da un evidente eccesso di potere. Ed invero, una volta accertata l'esistenza di una sola domanda corretta all'interno di un quesito (come fatto dalla Commissione e dimostrato dal verbale del 19 settembre 2022), risulta manifestamente illogico e contraddittoria la successiva scelta di valutare il medesimo quesito come "sempre corretto" (a prescindere dalla risposta).

III. SUL PERICULUM

Quanto al *periculum* in mora, permane il rischio del verificarsi di un pregiudizio grave ed irreparabile per l'odierno ricorrente, che verrebbe privato della possibilità di essere tempestivamente assunto a tempo indeterminato. In tal senso, in un'ottica di contemperamento degli interessi in gioco, si rileva che tale sospensione risulta utile anche nell'interesse della p.a. di evitare che si consolidino gli effetti di una graduatoria illegittima attraverso l'instaurazione di rapporti di lavoro che sarebbero a loro volta illegittimi, con rilevanti conseguenze risarcitorie ed erariali.

VI. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI

Poiché l'Amministrazione resistente ha espresso, nei fatti, un parziale silenzio diniego all'istanza di accesso del 10 gennaio 2023 con cui il ricorrente ha richiesto di ottenere i documenti necessari per l'individuazione dei candidati collocati in graduatoria tra la posizione n. 241 (28,45 pt. complessivi) e 13 la posizione n. 530 (26,30 pt. complessivi) a cui verrebbe attribuito un punteggio inferiore all'odierno ricorrente a seguito della *reductio ad legitimitatem* della procedura in oggetto, e tali documenti non sono stati assentiti ricorrente attraverso la successiva pec del 28 febbraio 2023, si chiede di essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami ai fini dell'integrazione del contraddittorio.

Tutto ciò premesso, si chiede che

**VOGLIA CODESTO ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
DELLA SICILIA – PALERMO**

In via cautelare:

- Disporre la sospensione degli atti impugnati con ricorso principale e con i successivi motivi aggiunti.

Nel merito:

- Annullare in *parte qua* il verbale impugnato.

Con riferimento all'illegittimo diniego sull'accesso ai documenti:

- Ordinare all'amministrazione l'esibizione dei documenti richiesti;
- In subordine, acquisire i documenti oggetto del diniego d'ufficio in via istruttoria.

Con vittoria alle spese, competenze e altri onorari di giudizio.

Si dichiara che il contributo unificato per il presente giudizio è pari ad euro 325,00.

Salvo ogni altro diritto.

Palermo 18.4.2023

Avv. Francesco Stallone

Avv. Filippo Ficano

Avv. Filippo Gallina

Avv. Manfredi Matassa